



COMUNE DI DECOLLATURA

(Provincia di Catanzaro)

C.A.P. 88041

tel. 0968- 61169 fax 0968-61247

C.F. 01207810795

Prot. 3056 del 08/06/2022

Ordinanza n. 41 del 08 giugno 2022

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO CON PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm.;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni e che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica;

Premesso che, l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno, posti all'interno dei centri abitati e/o nelle immediate vicinanze, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, creano problemi di decoro ed igiene, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Valutato che l'erba incolta e la crescita di essenze arboree, così come la mancata pulizia dei fossati e canali presenti nel territorio, possono comportare l'insorgere di problemi a carattere igienico sanitario, quali l'aumento di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo così come la formazione di putrescenze maleodoranti;

Rilevato che ai bordi delle strade comunali e/o vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi pubblici, invadendoli e creando conseguente ostacolo e pericolo per la sicurezza della circolazione o in

occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami ed alberature può causare la messa in pericolo dell'incolumità pubblica;

Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei terreni non correttamente sfalciati;

Vista l'Ordinanza n. 31 del 26/04/2022 per il "Divieto dell'utilizzo di prodotti erbicidi a base di glifosato sull'intero territorio comunale, ai fini della tutela della salute pubblica, della falda idropotabile e del suolo";

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285- Codice della Strada e s.m.i.;

Visto il Regolamento del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/92;

Visto il Decreto Legislativo, n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Il T.U. della legge di P.S. n.773 del 18/06/1931;

l'art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

l'art. 54 del D. Lgs. n.267/2000;

l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative, come modificato dall'art. 16 della legge 16/01/2003 n.3 e dal D.L. 31/03/2003 n.50;

gli artt. 149 e 650 del C.P.

gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del C. d. S.

Visto il titolo III del D. Lgs. n.139 dell'8.03.2006 in materia di Prevenzione incendi;

Visto il D. Lgs. 14/2017 convertito in L. 18/2017;

Vista la L.R. 51 del 22/12/2017 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi";

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa

ART. 1

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente, a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati adiacenti ad abitazioni private, strade, marciapiedi ed aree pubbliche, nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali e ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere alla pulizia a propria cura e spese, allo sfalcio dell'erba, regolazioni delle siepi, taglio di rami ed alberature, interventi di pulizia nelle aree sopra descritte. Le operazioni dovranno essere ripetute ogni qualvolta sarà necessario al fine di rispettare il pubblico decoro ed eliminare

situazioni in cui possono proliferare insetti ed animali o che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

ART. 2

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati ed impianti di ogni genere, in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque nel centro abitato, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a ml. 10,00.

ART. 3

Dovranno essere eseguiti i lavori di manutenzione sulle ripe e sulle rive dei fondi laterali ai fossi, liberandoli da erbe infestanti, rovi e rifiuti ed evitando lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso e del piano viabile da detriti e piante eventualmente franate, in modo da garantire il libero deflusso delle acque, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

ART. 4

Durante la stagione estiva e fino al 10 Settembre è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Decollatura:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con il conseguente pericolo di innesco;
- esercitare attività pirotecnica che non sia programmata in un piano di sicurezza, come di seguito specificato nell'art. 10.

ART. 5

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

ART. 6

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a ml. 5,00.

ART. 7

I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

ART. 8

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a ml. 10,00.

ART. 9

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ART. 10

Possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (A. I. B.) opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell'attività pirotecnica ed in grado di controllare l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

ART. 11

È assolutamente vietato procedere alla pulizia dei fossi, dei cigli e dei terreni in genere come sopra definiti attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e dissecanti.

ART. 12

È assolutamente vietato, altresì, rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua e/o i margini delle strade e compiere qualsiasi operazione che possa influire negativamente sulla stabilità delle stesse e dei pendii in genere.

SANZIONI

Le violazioni a quanto disposto saranno perseguibili a norma di legge, con l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 267/2000 art. 7 e s.m.i. (da € 25,00 a € 500,00), dal Codice della Strada (da € 148,00 ad € 594,00) o da altre disposizioni di legge;

In caso di inottemperanza, a seguito della contestazione delle violazioni alla presente ordinanza, si procederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari con addebito delle relative spese al proprietario dell'area o agli eventuali soggetti aventi titolo, con risarcimento da parte degli inadempienti di qualsiasi danno dovesse verificarsi.

DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e in tutti i luoghi pubblici.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Catanzaro, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catanzaro, alla Stazione Carabinieri di Decollatura, all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Protezione Civile e all'ANAS di Catanzaro, alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni oppure in via alternata, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione (DPR 11/99/71).

IL SINDACO
F.to Ing. Raffaella Perri